

Deliberazione Assemblea atto n. 2026/6

Seduta del 29/05/2026 , ore 16:00 in videoconferenza

Presieduta dal presidente dell'Agenzia **STEFANO BEGOTTI**

Presenti:

Franco Bordo , Assessore delegato a rappresentare il Comune di Crema

Mattia Gerevini, Consigliere delegato a rappresentare il Comune di Cremona

Andrea Murari, Sindaco del Comune di Mantova

Luciano Toscani, Consigliere delegato a rappresentare la Provincia di Cremona

Enrico Lungarotti, Consigliere delegato a rappresentare la Provincia di Mantova

Mara Manzoli, Vice sindaco del Comune di Borgo Mantovano

Santo Sparacino , Sindaco del Comune di Grontardo

Franco Lucente, delegato a rappresentare la Regione Lombardia

Funge da segretario verbalizzante ai sensi dell'art. 13 c. 5 dello Statuto e coordina la videoconferenza, il Direttore Giulio Biroli assistito dal funzionario Giovanni Balzanelli.

Oggetto: adeguamento dello statuto dell'Agenzia ai sensi dell'art. 7, c. 10.4 della L.R. n. 6/2012 come sostituito dall'art. 1, c. 1, lett. ttt) della l. r. n. 2/2026 – approvazione.

L'ASSEMBLEA DELL'AGENZIA

PREMESSO che:

- in ciascuno dei bacini territoriali individuati dall'art. 7, c. 1 della l. r. 04/04/2012 n. 6 è stata istituita un'Agenzia per il trasporto pubblico locale, quale strumento per l'esercizio associato delle funzioni degli enti locali in materia di programmazione, organizzazione, monitoraggio, controllo e promozione dei servizi di trasporto pubblico locale; ogni Agenzia è costituita con risorse umane, strumentali, finanziarie e patrimoniali messe a disposizione dagli enti partecipanti e con oneri a carico del sistema;
- il Consiglio Comunale di Cremona, con deliberazione 14/07/2014 n.36, il Consiglio Comunale di Mantova, con deliberazione 25/06/2014 n.28, il Presidente con i poteri del Consiglio Provinciale di Cremona, con decreto 26/06/2014 n.3, il Consiglio Provinciale di Mantova, con deliberazione 18/05/2015 n.11 e la Giunta Regionale, con deliberazione 25/07/2014 n. X/2204, hanno approvato lo Statuto dell'Agenzia del bacino di Cremona e Mantova, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie Avvisi e Concorsi, n.23 del 03/06/2015;
- l'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia, con proprio decreto 22/07/2015 n.194, ha formalmente costituito l'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Cremona e Mantova;
- in attuazione dell'art. 7, c. 7bis della citata l. r. n. 6/2012, come introdotto dall'art. 17, c. 1 della l. r. n. 17/2022, l'Assemblea di questa Agenzia, con deliberazione 21/10/2022 n. 2022/5, ha approvato un primo adeguamento dello statuto, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie Avvisi e Concorsi, n.46 del 16/11/2022.

RICHIAMATI:

- la l. r. 29/01/2026 n. 2, recante *"Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)"*, in particolare per quanto attiene l'uscita di Regione Lombardia dalla compagine degli Enti aderenti all'Agenzia e le conseguenti modifiche apportate all'art. 7, commi da 10 a 14quater della l. r. n. 6/2012;
- la deliberazione 16/02/2026 n. XII/5748 con cui la Giunta Regionale, in attuazione delle suddette modifiche, ha rideterminato le singole quote degli Enti partecipanti alle Agenzie per il trasporto pubblico locale, nel rispetto dei criteri definiti dai commi 10 e seguenti sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2024, individuata con estrazione dalla banca dati dell'ISTAT nazionale, come specificato nei seguenti allegati:
 - ✓ A.1 Ripartizione delle quote nel caso partecipi all'Agenzia almeno un Comune non capoluogo;
 - ✓ A.2 Ripartizione delle quote nel caso non partecipi all'Agenzia alcun Comune non capoluogo.
- nello specifico l'art. 7, c. 10.4 della l. r. n. 6/2012, come sostituito dall'art. 1, c. 1, lett.

ttt) della l. r. n. 2/2026, il quale stabilisce che “.....l’assemblea dell’agenzia, entro novanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui ai commi 10.1, 10.2 e 10.3, adegua lo statuto alle disposizioni di cui al presente articolo. Le modifiche statutarie sono efficaci dal giorno successivo alla loro pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia. Dalla medesima data la Regione non partecipa più alle agenzie. Il mancato adeguamento dello statuto entro il termine indicato comporta che l’agenzia non potrà accedere, fino ad avvenuto adempimento, ad eventuali assegnazioni di finanziamenti regionali per servizi complementari di cui all’articolo 2, comma 6, nonché per gli interventi per la riqualificazione del trasporto pubblico regionale e locale di cui all’articolo 19”;

PRESO ATTO che:

- entro il termine di cui all’art. 7, c. 0.10.2 della l. r. n. 6/2012, ovvero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della l. r. n. 2/2026, nessuno dei Comuni non capoluogo già aderenti a questa Agenzia ha manifestato la volontà di continuare a farne parte;
- alla data di adozione del presente atto sono pervenute a questa Agenzia le seguenti richieste di adesione da parte di Comuni non capoluogo, formulate ai sensi dell’art. 7, c. 0.10.1 della l. r. n. 6/2012:
 - ✓ Comune di Borgo Virgilio, come da deliberazione del Consiglio Comunale 16/04/2026 n. 15;
 - ✓ Comune di Curtatone, come da deliberazione del Consiglio Comunale 08/04/2026 n. 11;
 - ✓ Comune di Porto Mantovano, come da deliberazione del Consiglio Comunale 14/04/2026 n. 19;
 - ✓ Comune di San Giorgio Bigarello, come da deliberazione del Consiglio Comunale 30/03/2026 n. 13.

CONSIDERATO che:

- per effetto di quanto disposto dall’art. 7, c. 0.10.2 della l. r. n. 6/2012, l’uscita dalla compagine degli Enti aderenti a questa Agenzia da parte dei Comuni non capoluogo di Borgo Mantovano e Grontardo decorre dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione delle modifiche allo statuto oggetto del presente atto;
- il Comune di Crema continua a far parte della suddetta compagine ai sensi di quanto disposto dall’art. 7, c. 10, lett. d) della l. r. n. 6/2012, esistendo sul proprio territorio un servizio di trasporto pubblico comunale, i cui oneri derivanti dagli obblighi di servizio pubblico sono parzialmente o totalmente a carico dello Stato e della Regione;
- i territori dei Comuni di Borgo Virgilio, Curtatone, Porto Mantovano e San Giorgio Bigarello sono organicamente interessati dalla rete dei servizi urbani e di area urbana di Mantova;
- la rete dei servizi di area urbana che ha accorpato e messo a sistema i preesistenti

servizi comunali nei suddetti territori è stata nel tempo integrata con porzioni aggiuntive di tali servizi, non previste nella individuazione originaria di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale di Mantova 22/01/2002 n. 11;

- pur essendo state inserite nella gestione oggetto dell'affidamento unico dei servizi urbani e di area urbana di Mantova, gli oneri derivanti dall'esercizio delle suddette porzioni aggiuntive sono rimasti interamente a carico del bilancio dei singoli Comuni richiedenti;
- il Comune di Mantova, con nota P. G. n. 139463/2024 trasmessa con PEC prot. n. 111928 del 13/10/2025, ha comunicato che *"a far data dal 01/01/2026 questa Amministrazione non provvederà più alla gestione delle quote riconoscibili quale corrispettivo e contributo di esercizio per il servizio di trasporto pubblico a carico dei Comuni di area urbana (Borgo Virgilio, Curtatone, Porto Mantovano, San Giorgio Bigarello), iscrivendo le stesse nei propri conti di bilancio 2026-2028 sia nella parte "entrate" che in quella "spese" per il successivo trasferimento all'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale"*, cessando di fatto il ruolo di collettore e garante dei contributi a carico degli altri Comuni dell'area urbana ricoperto fin da quando la titolarità del contratto di servizio venne trasferita all'Agenzia.

EVIDENZIATO che, in relazione alle condizioni previste dall'art. 7, c. 0.10.1 della l. r. n. 6/2012, la Regione Lombardia, con comunicazione del 11/03/2026, ha espresso parere favorevole all'adesione dei Comuni sopra citati, appartenenti alla prima cintura intorno al capoluogo provinciale, in quanto:

- origine di servizi che si sviluppano in modo capillare nei Comuni medesimi e che la previgente l. r. n. 22/1998 aveva classificato "di area urbana", classificazione ora superata dalla organicità assunta dalla rete urbana e dalla previsione di affidamento in un unico lotto;
- persiste la compartecipazione finanziaria dei suddetti Comuni alla copertura degli oneri relativi al lotto urbano e di area urbana di Mantova, in ragione di circa il 17% della spesa complessiva.

ATTESO che l'allegato schema di Statuto - ed il relativo testo di raffronto con il testo previgente approvato dall'Assemblea con la citata deliberazione n. 2022/5 - è stato aggiornato in conformità con la normativa sopraggiunta ed in collaborazione con la competente Unità Organizzativa regionale, che ha fornito propri contributi nell'incontro svoltosi in data 05/05/2026.

RILEVATO che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione 15/05/2026 n. 2026/11 ha provveduto:

- a riconoscere, ai sensi dell'art. 7, c. 0.10.1 della l. r. n. 6/2012, la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento delle richieste di adesione all'Agenzia da parte dei Comuni di Borgo Virgilio, Curtatone, Porto Mantovano e San Giorgio Bigarello e consentire loro di contribuire in modo più efficace alla programmazione e al controllo di servizi così diffusi ed essenziali per i propri territori;
- alla rideterminazione delle quote di partecipazione degli Enti aderenti all'Agenzia con le modalità di cui all'art. 7, c. 10.2 della l. r. n. 6/2012, il cui esito è indicato nell'allegato A allo schema di statuto in esame;

RITENUTO pertanto opportuno approvare tempestivamente l'allegato schema di statuto, modificato in conformità con la revisione della l. r. n. 6/2012 introdotta dalla l. r. n. 2/2026, allo scopo di ottemperare a quanto disposto dall'art. 7, c. 10.4 della stessa legge

ed evitare quindi l'esclusione di questa Agenzia dai finanziamenti regionali in itinere.

VISTI:

- ✓ l'art. 7, c. 2, lett. m) dello statuto vigente, che attribuisce all'Assemblea la competenza ad approvare le modifiche allo Statuto in conformità alla disciplina di cui all'art. 7, c. 7, della l. r. n. 6/2012, che sono efficaci dal giorno successivo dalla loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
- ✓ il "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" (TUEL) approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- ✓ i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile richiesti ed espressi dal Direttore sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del TUEL.

Con voti favorevoli resi in forma palese e l'astensione del solo Comune di Mantova,

DELIBERA

- 1) Di approvare lo schema di Statuto, modificativo di quello vigente per i motivi illustrati in premessa ed allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto unitamente al relativo testo di raffronto.
- 2) Di pubblicare lo statuto modificato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Infine l'Assemblea, stante l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Giulio Birolì

IL PRESIDENTE DELL'AGENZIA
F.to Stefano Begotti